



Città di Grosseto

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 178 del 27/12/2023

OGGETTO: RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE DETENUTE DALL'ENTE AL 31 DICEMBRE 2022, AI SENSI DELL'ART. 20 DEL D.LGS. 19/08/2016 N. 175 "TESTO UNICO IN MATERIA DI SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA", E SS.MM.II.

L' anno 2023 il giorno 27 del mese di Dicembre alle ore 08:30 previa osservanza delle formalità di legge, si è riunito il Consiglio Comunale.

Presenti alla votazione:

Nome	P	A	Nome	P	A
VIVARELLI COLONNA ANTONFRANCESCO	X		VITALE LUCA	X	
TURBANTI FAUSTO	X		GABBRIELLI AMEDEO	X	
PETTRONE ANGELO		X	BARTALUCCI MANUELE (FdI)	X	
CIUCCHI FRANCESCA	X		PIZZUTI VALERIO		X
MINACCI CARLA	X		CULICCHI LEONARDO		X
VASELLINI ANDREA	X		BARTOLINI DAVIDE		X
CERBONI GIACOMO		X	CIRILLO CIRO		X
TORNUSCIOLO GINO		X	BARTALUCCI MANUELE (PD)		X
BRAGAGLIA ALESSANDRO	X		ROSINI STEFANO		X
BALDI LUDOVICO	X		BERNARDINI RITA		X
PIERACCINI ALFIERO	X		BUGGIANI CECILIA		X
LAURETANO LORENZO	X		CAPONE GABRIELLA		X
GUIDONI ANDREA	X		DE MARTIS CARLO		X
BACCETTI SIMONETTA	X		DEL SANTO MARILENA		X
SERRA PAOLO	X		GORI GIACOMO		X
PEPI FRANCESCA	X		GAVIANO AMELIA	X	
MANZO ANNALISA		X			

CONSIGLIERI ASSEGNATI: 33

PRESENTI: 17

ASSENTI: 16

Presidente del Consiglio: Fausto Turbanti

Segretario Generale (vice): Felice Carullo

Scrutatori: Baldi Ludovico, Lauretano Lorenzo, Bartalucci Manuele-PD.

Il Presidente Del Consiglio, riconosciuta legale l'adunanza, invita il Consiglio Comunale ad adottare le proprie determinazioni in merito all'oggetto.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO:

- il D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 (“Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica”), approvato in attuazione della Legge 124/2015 (“Delega al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”); - il D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 100 (“Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante testo unico in materia di società a partecipazione pubblica”);

- l’art. 1, comma da 721 a 724, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio 2019) che ha modificato alcune disposizioni del Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica;

RICHIAMATO l’art. 20 del D.Lgs. 175/2016 che disciplina la razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche ove si prevede: «1. Fermo quanto previsto dall'articolo 24, comma 1, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione. [...] 2. I piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche rilevino: a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4; b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti; c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da altri enti pubblici strumentali; d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro; e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti; f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento; g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4. 3. I provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 sono adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e sono trasmessi con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto-legge n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 11 agosto 2014, n. 114 e rese disponibili alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4. 4. In caso di adozione del piano di razionalizzazione, entro il 31 dicembre dell'anno successivo le pubbliche amministrazioni approvano una relazione sull'attuazione del piano, evidenziando i risultati conseguiti, e la trasmettono alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4. [...] 7. La mancata adozione degli atti di cui ai commi da 1 a 4 da parte degli enti locali comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di euro 5.000 a un massimo di euro 500.000, salvo il danno eventualmente rilevato in sede di giudizio amministrativo contabile, comminata dalla competente sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti. Si applica l'articolo 24, commi 5, 6, 7, 8 e 9. [...]»;

RILEVATO che, ai sensi del T.U.S.P. (art. 4, comma 1), le Pubbliche Amministrazioni, compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

DATO ATTO che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, comma 2, T.U.S.P. ovvero per:

- a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
- b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del D. Lgs. n. 50/2016;
- c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del D. Lgs. n. 50/2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
- d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
- e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del D. Lgs. n. 50/2016;
- f) in alternativa, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, possono essere detenute partecipazioni "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato";

CONSIDERATO che, ai sensi del comma 7 dell'art. 4 del T.U.S.P., sono ammesse le partecipazioni nelle società aventi per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici, la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva eserciti in aree montane, nonché la produzione di energia da fonti rinnovabili;

RICHIAMATI:

- l'art. 30 Verifiche periodiche sulla situazione gestionale dei servizi pubblici locali del Decreto Lgs. 23 dicembre 2022 n. 201, ove si prevede: "1. I comuni o le loro eventuali forme associative, con popolazione superiore a 5.000 abitanti, nonché le città metropolitane, le province e gli altri enti competenti, in relazione al proprio ambito o bacino del servizio, effettuano la ricognizione periodica della situazione gestionale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica nei rispettivi territori. Tale ricognizione rileva, per ogni servizio affidato, il concreto andamento dal punto di vista economico, della qualità del servizio e del rispetto degli obblighi indicati nel contratto di servizio, in modo analitico, tenendo conto anche degli atti e degli indicatori di cui agli articoli 7, 8 e 9. La ricognizione rileva altresì la misura del ricorso all'affidamento a società in house, oltre che gli oneri e i risultati in capo agli enti affidanti. 2. La ricognizione di cui al comma 1 è contenuta in un'apposita relazione ed è aggiornata ogni anno, contestualmente all'analisi dell'assetto delle società partecipate di cui all'articolo 20 del decreto legislativo n. 175 del 2016. Nel caso di servizi affidati a società in house, la relazione di cui al periodo precedente costituisce appendice della relazione di cui al predetto articolo 20 del decreto legislativo n. 175 del 2016. 3. In sede di prima applicazione, la ricognizione di cui al primo periodo è effettuata entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.";
- l'art. 17 comma 7 Affidamento a società in house del Decreto Lgs. 23 dicembre 2022 n. 201, ove si prevede: L'ente locale procede all'analisi periodica e all'eventuale razionalizzazione previste dall'articolo 20 del decreto legislativo n. 175 del 2016, dando conto, nel provvedimento di cui al comma 1 del medesimo articolo 20, delle ragioni che, sul piano economico e della qualità dei servizi, giustificano il mantenimento dell'affidamento del servizio a società in house, anche in relazione ai risultati conseguiti nella gestione;

PRESO ATTO atto che:

- ai sensi dell'art. 2, comma 1 lett. f), del T.U.S.P., per "partecipazione" si deve intendere la titolarità di rapporti comportanti la qualità di socio in società o la titolarità di strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi» e che una società si considera partecipata direttamente, quando l'amministrazione è titolare di rapporti comportanti la qualità di socio o di strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi nella società e partecipata indirettamente, quando la partecipazione è detenuta dall'amministrazione per il tramite di società o altri organismi soggetti al controllo pubblico;
- la nozione di società a controllo pubblico risulta dal combinato disposto delle lettere b) ed m) del comma 1 dell'articolo 2 del T.U.S.P.;
- le partecipazioni indirette da considerare ai fini della razionalizzazione, riguardano le società partecipate mediante una società diretta controllata;

RICHIAMATI i propri precedenti atti:

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 119 del 29/09/2017 con la quale è stata approvata, ai sensi dell'art. 24 del T.U.S.P., la ricognizione straordinaria delle partecipazioni possedute alla data del 23/09/2016, individuando quelle che dovevano essere oggetto di razionalizzazione, ovvero di interventi di dismissione tramite recesso, di fusione, di cessione della quota o messa in liquidazione della società;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 170 del 28/12/2018 con la quale sono stati approvati gli esiti della revisione straordinaria delle partecipazioni di cui al citato atto n. 119/2017 e la razionalizzazione periodica alla data del 31/12/2017, ai sensi dell'art. 20 del D. Lgs. n. 175/2016 e ss.mm.ii., prevedendo quanto segue:
 - (a) confermare per RAMA S.p.A. il mantenimento della partecipazione societaria con azioni di razionalizzazione di contenimento dei costi di funzionamento consistenti nella riduzione dei costi degli organi sociali e revisione e valorizzazione, previo idoneo studio di fattibilità, della gestione attiva del patrimonio immobiliare aziendale;
 - (b) dare atto che riguardo alle società:
 - 1) Marina di San Rocco S.p.A.; con determinazione n. 2441/2018 era stata indetta l'asta pubblica per la alienazione della quota societaria;
 - 2) FIDI Toscana S.p.A.; dismissione mediante liquidazione della quota societaria a seguito di azione di recesso dalla società, ex art. 2437 e ss. codice civile, tramite prosecuzione dell'iter per l'esercizio del recesso con pec in data 24/07/2018 prot. n. 106932 e prot. n. 107224 e successiva pec prot. n. 175902/2018;
 - 3) Grosseto Sviluppo S.p.A.; la procedura di liquidazione della società (iter avviato) si potrà completare con l'azione di razionalizzazione mediante la distribuzione ai soci dell'equivalente delle risorse residue dalle operazioni di chiusura e la cancellazione dal registro delle Imprese della Società. Si rende, pertanto, necessario attendere il termine della procedura di liquidazione;
 - 4) Co.s.ec.a. s.r.l.; la procedura di liquidazione della società, iter di liquidazione avviato prima della revisione straordinaria, è proseguito con la definizione di due contenziosi in essere con Agenzia delle Entrate e INAIL e presentazione da parte del liquidatore dello stato definitivo della liquidazione. Il piano liquidatorio è stato approvato dai soci in sede assembleare di approvazione del bilancio 2018;
 - 5) Mattatoi di Maremma s.r.l.; nel corso della procedura di liquidazione della società in data 11/06/2018 è stato depositato il bilancio finale di liquidazione al Registro Imprese e, a seguito dell'acquisizione del certificato di non opposizione rilasciato dalla Cancelleria del Tribunale, in data 31/10/2018 è stato disposto il versamento al Comune di Grosseto del riparto finale previsto dal Bilancio finale di Liquidazione e,

successivamente, la società è stata cancellata dal Registro delle Imprese della Maremma e del Tirreno con iscrizione del 13/12/2018 (come comunicato al prot. n. 1708 del 04/01/2019);

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 137 del 16/12/2019 con la quale sono stati approvati gli esiti della revisione straordinaria delle partecipazioni di cui al citato atto n. 119/2017 (ex art. 24 T.U.S.P.) e gli esiti della revisione periodica alla data del 31/12/2017 (ex art. 20 T.U.S.P.), approvato con atto n. 170/2018, nonché è stata approvata la razionalizzazione periodica alla data del 31/12/2018 (ex art. 20 T.U.S.P.) prevedendo quanto segue:

1.RAMA S.p.A., conferma del mantenimento della partecipazione societaria con azioni di razionalizzazione di contenimento dei costi di funzionamento consistenti nella riduzione dei costi degli organi sociali e revisione e valorizzazione, previo idoneo studio di fattibilità, della gestione attiva del patrimonio immobiliare aziendale con riferimento alla documentazione prodotto dalla società;

2.Marina di San Rocco S.p.A.; con determinazione n. 2441/2018 era stata indetta l'asta pubblica per la alienazione della quota societaria, ma che trattandosi di una società che nel triennio precedente alla ricognizione aveva prodotto un risultato d'esercizio medio in utile (anno 2013 - € 6.695,00, anno 2013 - € 23.888,00, anno 2013 - € 36.746,00, anno 2016 € 6.209,00 e anno 2017 € 20.067,00) trova applicazione il comma 5bis dell'art. 24 del TUSP, introdotto con l'art. 1 comma 723 della Legge 30/12/2018 n. 145 per cui si potrà procedere con il procedimento entro il 31/12/2021;

3.Grosseto Sviluppo S.p.A. oggi Grosseto Sviluppo S.R.L. in liquidazione (atto Notaio Luciano Giorgetti repertorio n. 29241, fascicolo n. 17239, registrato a Grosseto il 24/07/2018 al n. 4997 Mod. 1T) il termine della procedura di liquidazione della società è fissato al 31/12/2022. Si rende, pertanto, necessario attendere il termine della procedura di liquidazione;

4.Co.s.ec.a. s.r.l. in liquidazione la procedura di liquidazione della società, iter di liquidazione avviato prima della revisione straordinaria, è proseguito con la definizione di due contenziosi in essere con Agenzia delle Entrate e INAIL e presentazione da parte del liquidatore dello stato definitivo della liquidazione. Il piano liquidatorio è stato approvato dai soci in sede assemblea di approvazione bilancio 2018;

5.FIDI Toscana S.p.A. dismissione mediante liquidazione della quota societaria a seguito di azione di recesso dalla società, ex art. 2437 e ss. codice civile, tramite prosecuzione dell'iter per l'esercizio del recesso con pec in data 24/07/2018 prot. n. 106932 e prot. n. 107224 e successiva pec prot. n. 175902/2018;

6.Mattatoi di Maremma s.r.l. nel corso della procedura di liquidazione della società in data 11/06/2018 è stato depositato il bilancio finale di liquidazione al Registro Imprese, a seguito dell'acquisizione del certificato di non opposizione rilasciato dalla Cancelleria del Tribunale, in data 31/10/2018 è stato disposto il versamento del saldo al Comune di Grosseto del riparto finale ammontante a € 372.783,03 previsto dal Bilancio finale di Liquidazione, successivamente la società è stata cancellata dal Registro delle Imprese della Maremma e del Tirreno con iscrizione del 13/12/2018 (come comunicato al prot. n. 1708 del 04/01/2019);

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 130 del 21/12/2020 con la quale sono stati approvati gli esiti della revisione straordinaria delle partecipazioni di cui al provvedimento n. 119/2017 (ex art. 24 T.U.S.P.), gli esiti della revisione periodica alla data del 31/12/2017 approvato con atto n. 170/2018 e gli esiti della revisione periodica alla data del 31/12/2018 (ex art. 20 T.U.S.P.) approvato con atto n. 137/2019, in tale atto consiliare è stata altresì approvata la razionalizzazione periodica alla data del 31/12/2019 (ex art. 20 T.U.S.P.) prevedendo quanto segue:

1. Grosseto Fiere S.p.A., conferma del mantenimento della partecipazione societaria con azioni di razionalizzazione che dovranno concludersi entro il 30/06/2021: contenimento dei costi di funzionamento (art. 20 lett. f), riduzione del numero dei componenti degli

organi sociali (art. 20 lett.b), presentazione per la conseguente proposta di approvazione in Assemblea dei soci di un piano industriale di valorizzazione e risanamento aziendale che dimostri un cambio di strategia nella gestione della società, con conseguente ripianamento delle perdite di esercizio, prevedendone la attuazione della stessa azione entro il 30/06/2021;

2. RAMA S.p.A., mantenimento della partecipazione societaria senza avviare qualsiasi azione di recesso dalla società fino alla conclusione del contenzioso per l'assegnazione della gara regionale e consentendo alla Società di intraprendere un ristoro integrale del debito bancario ed una corretta valorizzazione del patrimonio con le seguenti azioni di razionalizzazione di contenimento dei costi di funzionamento mediante riduzione dei costi degli organi sociali e aggiornamento del piano di revisione e valorizzazione, della gestione attiva del patrimonio immobiliare aziendale e del piano di ristrutturazione del debito bancario da presentare all'Ente entro il 30/06/2021;
3. Marina di San Rocco S.p.A., conferma delle determinazioni assunte con determinazione n. 2441/2018 con cui era stata indetta l'asta pubblica per la alienazione della quota societaria, che, trattandosi di una società che rientra nella fattispecie per la quale trova applicazione il comma 5bis dell'art. 24 del TUSP, introdotto con l'art. 1, comma 723, della Legge 30/12/2018 n. 145, si potrà procedere con l'azione entro il 31/12/2021;
4. Grosseto Sviluppo S.p.A. oggi Grosseto Sviluppo s.r.l. in liquidazione (atto Notaio Luciano Giorgetti repertorio n. 29241, fascicolo n. 17239, registrato a Grosseto il 24/07/2018 al n. 4997 Mod. 1T), conferma riguardo al termine della procedura di liquidazione della società che è fissato al 31/12/2022;
5. Co.s.ec.a. s.r.l. in liquidazione, conferma riguardo alla procedura di liquidazione della società, iter di liquidazione avviato prima della revisione straordinaria, con la conseguente completa liquidazione della società e della sua cessazione;
6. FIDI Toscana S.p.A., dare atto che si era concluso il procedimento di recesso dalla società, ex art. 2437 e ss. codice civile, avviato con pec in data 24/07/2018 prot. n. 0106932 e prot. n. 0107224 e successiva pec prot. 0175902/2018, con la liquidazione della quota azionaria dell'Ente nella compagine sociale per € 1.464,12 a titolo di controvalore per alienazione a Regione Toscana che era stato accertato nel Bilancio dell'Ente con determina dirigenziale n. 1774 del 17/09/2020;
7. Mattatoi di Maremma s.r.l.; dare atto che con lettera prot. n. 0001708 del 04/01/2019 il liquidatore aveva comunicato che in data 31/10/2018 era stato disposto il versamento del saldo al Comune di Grosseto del riparto finale ammontante a € 372.783,03 previsto dal Bilancio finale di Liquidazione e che la società era stata cancellata dal Registro delle Imprese della Maremma e del Tirreno con iscrizione del 13/12/2018;

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 129 del 23/12/2021 con la quale sono stati approvati:

- 1) gli esiti della revisione periodica del Comune di Grosseto alla data del 31/12/2019 (ex art. 20 T.U.S.P.) deliberata con proprio atto n. 130 del 21/12/2020;
- 2) la razionalizzazione periodica del Comune di Grosseto alla data del 31/12/2020, come dalla relazione tecnica del Dirigente del Settore competente in materia di partecipazioni societarie, contenente uno schema ed una tabella riepilogativa ed una scheda di dettaglio (sul modello predisposte dal Dipartimento del Tesoro), compilata nelle parti di rilievo riguardo alla revisione periodica, e con quanto di seguito, ovvero relativamente a:
 1. **Grossetofiere S.p.A.**, il mantenimento della partecipazione con le seguenti azioni di razionalizzazione, prevedendone l'attuazione entro la data del 30/06/2022, attuazione di provvedimenti volti a ricostituire gradualmente gli equilibri di bilancio, presentazione di una relazione che illustri esaurientemente i contenuti e le azioni che si intende mettere in campo, nonché segnalazione di eventuali fattori di rischio al perseguimento degli obiettivi; invio di una informativa sulla situazione finanziaria con riferimento agli obblighi contrattuali del finanziamento bancario e del programma di investimenti; presentazione dell'aggiornamento del piano industriale di valorizzazione e risanamento aziendale che

dimostri un cambio di strategia nella gestione della Società; riduzione del numero dei componenti degli organi sociali e contenimento dei costi di funzionamento con conseguente ripianamento delle perdite di esercizio;

2. **RAMA S.p.A.**, per consentire alla Società di massimizzare gli effetti delle operazioni societarie già avviate, valorizzare la struttura patrimoniale e proseguire, in linea con quanto previsto nel piano industriale, nel piano di rientro dei debiti, il mantenimento della partecipazione societaria senza avviare qualsiasi azione di recesso dalla società con le seguenti azioni di razionalizzazione relazione al Socio Comune entro il 30/06/2022 contenimento dei costi di funzionamento mediante riduzione dei costi degli organi sociali aggiornamento e cronoprogramma del Piano ristrutturazione stragiudiziale del debito bancario 2017-2021 redatto nel 2017 ed asseverato anche dal Presidente dell'Ordine dei Commercialisti di Grosseto nel mese di maggio del 2018.
3. **Marina di San Rocco S.p.A.** che, trattandosi di una società rientrante nella fattispecie per la quale trova applicazione il comma 5 ter all'art. 24 del T.U.S.P. introdotto con l'art. 16, comma 3 bis, del D.L. 25/05/2021 n. 73, convertito con modificazioni dalla Legge 23/07/2021 n. 106, si potrà procedere con l'azione entro il 31/12/2022.
4. **Grosseto Sviluppo S.p.A.** oggi Grosseto Sviluppo s.r.l. in liquidazione (atto Notaio Luciano Giorgetti repertorio n. 29241, fascicolo n. 17239, registrato a Grosseto il 24/07/2018 al n. 4997 Mod. 1T), confermare la procedura di liquidazione della società.
5. **Co.s.ec.a. s.r.l.** in liquidazione, confermare la procedura di liquidazione della società, iter di liquidazione avviato prima della revisione straordinaria, con la conseguente completa liquidazione della società e sua cessazione;

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 125 del 29/12/2022 con la quale sono stati approvati:

1) il "Piano di razionalizzazione delle partecipazioni societarie al 31/12/2021" (allegato "A", ai sensi e per gli effetti dell'art. 20 del D.Lgs. 175/2016 redatta con riferimento alle Linee guida emanate dal Ministero dell'Economia e delle finanze - Dipartimento del Tesoro e dalla Corte dei Conti; - la Relazione tecnica relativa al piano di razionalizzazione della ricognizione delle partecipazioni del Comune di Grosseto al 31/12/2021 (allegato "B"); - l'"Attuazione del Piano di razionalizzazione delle partecipazioni societarie" (allegato "C");

2) relativamente a **Grossetofiere s.p.a.**, come indicato nella relazione tecnica, nella tabella riepilogativa e nella scheda di dettaglio della revisione periodica, il mantenimento della partecipazione con le seguenti azioni di razionalizzazione, prevedendone l'attuazione entro la data del 30/06/2023:

a) Indizione Assemblea dei Soci per indicazione nuovi obiettivi strategici alla società quali:

- Implementazione nuove attività per turismo lento, e-bike nella fiera Game fair e agricoltura 4.0 nella fiera del Madonnino;

- iniziative di promozione del territorio sia come distretto agricolo e biologico sia come attrattiva turistica con ulteriori eventi che coinvolgano imprese ed anche soggetti pubblici del territorio e svolgimento di attività collaterali e servizi specifici;

b) presentazione di una relazione sulla programmazione relativa alla nuova mission e alle azioni messe in campo con cronoprogramma, nonché segnalazione di eventuali fattori di rischio al perseguimento degli obiettivi strategici di cui al punto a), con presentazione dell'aggiornamento del piano industriale;

c) invio informativa sulla situazione finanziaria con programma degli investimenti e disinvestimenti;

d) contenimento dei costi di funzionamento, in particolare per tutti quei costi non essenziali quali consulenze, consumi energetici, ecc; tutto ciò, naturalmente, nel rispetto dell'ordinamento e dell'attuale fase storica caratterizzata da un fisiologico aumento dei costi energetici e dal costo delle materie prime;

e) riduzione del numero dei componenti degli organi sociali;

3) relativamente a **RAMA S.p.A.**, come indicato nella relazione tecnica, nella tabella riepilogativa e nella scheda di dettaglio della revisione periodica, il mantenimento della partecipazione societaria

senza avviare qualsiasi azione di recesso dalla società con le seguenti azioni di razionalizzazione, ovvero relazionare al Socio Comune entro il 30/06/2023 le attività avviate ed i progetti in itinere secondo la nuova mission dell'azienda;

4) confermare per **Marina di San Rocco S.p.A.**, come indicato nella relazione tecnica, nella tabella riepilogativa e nella scheda di dettaglio della revisione periodica, che con determinazione n. 2441/2018 era stata indetta l'asta pubblica per la alienazione della quota societaria; che, trattandosi di una società che rientrando nella fattispecie per la quale trova applicazione il comma 5 ter all'art. 24 del T.U.S.P. introdotto con l'art. 16, comma 3 bis, del D.L. 25/05/2021 n. 73, convertito con modificazioni dalla Legge 23/07/2021 n. 106, si potrà procedere con l'azione entro il 31/12/2023, ove non vi siano normative che ne consentano ulteriormente il mantenimento;

5) confermare per Grosseto Sviluppo S.p.A. oggi **Grosseto Sviluppo s.r.l. in liquidazione** (atto Notaio Luciano Giorgetti repertorio n. 29241, fascicolo n. 17239, registrato a Grosseto il 24/07/2018 al n. 4997 Mod. 1T), come indicato nella relazione tecnica, nella tabella riepilogativa e nella scheda di dettaglio della revisione periodica, la procedura di liquidazione della società;

6) confermare per **Co.s.ec.a. s.r.l. in liquidazione**, come indicato nella relazione tecnica, nella tabella riepilogativa e nella scheda di dettaglio della revisione periodica, la procedura di liquidazione della società, iter di liquidazione avviato prima della revisione straordinaria, con la conseguente completa liquidazione della società e della sua cessazione.

CONSIDERATO che riguardo a tali misure indicate dal Consiglio Comunale con l'atto n. 125/2022 si sono espletate le seguenti attività a cura del Comune e delle società interessate:

- nel 2023 sono state richieste relazioni specifiche alla società Grosseto Fiere Spa che alla società RAMA Spa con note pec rispettivamente a Grossetofiere s.p.a. Prot. n. 0087125/2023 del 22/06/2023 ed a R.A.M.A. s.p.a. Prot. n. 0087138/2023 del 22/06/2023; cui sono seguite le relazioni per le azioni di razionalizzazione al 30/06/2023 di Grossetofiere s.p.a. con Prot. n. 0088751/2023 del 26/06/2023 e di R.A.M.A. s.p.a. con Prot. n. 0104132/2023 del 26/07/2023
- a tale riguardo per la società GROSSETO FIERE Spa, la stessa ha prodotto con pec la seguente risposta in sunto: entro la chiusura dell'esercizio 2023 presenteranno un piano industriale per il prossimo triennio per il futuro della società, mentre il bilancio 2022 approvato è di difficile comparazione con quelli relativi ai due anni precedenti in cui vi è stata la sospensione delle attività a causa della pandemia covid 19, il 2022 è stato caratterizzato dal precauzionale annullamento della manifestazione Game Fair dopo la ripresa dei contagi Covid 19 che ha comportato una riduzione dei costi della produzione da euro 902.670 a euro 828.428, il Centro Fiere del Madonnino è stato utilizzato per tre mesi dall'Asl locale per la realizzazione dell'Hub vaccinale, per il quale si sono verificati relativi ricavi per l'affitto e la realizzazione, che ha fatto registrare un segno positivo di euro 17.285,60, è stato messo in sicurezza strutturale il centro fiere, con interventi cospicui sui tetti e coperture degli stabili, per garantire la sicurezza del personale, degli operatori e dei visitatori, viene inoltre attenzionato il problema dei parcheggi della fiera per la precarietà degli stessi in quanto ricavati dai terreni agricoli circostanti affittati dai proprietari con contratti annuali, inoltre grazie alla vendita della porzione inutilizzata del Centro Fiere entro l'anno in corso, la Società ritiene che sarà realizzata una plusvalenza, la quale dovrebbe migliorare il risultato di bilancio e fornire risorse finanziarie nuove;
- a tale riguardo per la società RAMA Spa, la stessa ha prodotto con pec la seguente risposta in sunto: dopo il periodo di crisi attraversato nel decennio 2010-2020 grazie alle azioni intraprese negli ultimi anni dalla Società è tornata ad acquisire una solidità patrimoniale e di risultato, deliberando nel 2021 un aumento di capitale gratuito con emissione di nuove azioni per i Soci, oggi Rama è tornata a svolgere un ruolo di pubblico interesse grazie alla collaborazione con soggetti sia pubblici che privati, inoltre tra il 2017 e

il 2022 ha abbattuto il debito finanziario passando da una esposizione da 12.000.000 € a 2.900.000, infine la crescita della cassa dal 2021 al 2022 è passata da 1.299.000€ a 1.564.000 €.

RICHIAMATI:

- l' articolo 17, comma 5 del D.Lgs. n. 201/2022 “Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica”, che prevede per gli enti locali una verifica periodica dei servizi pubblici locali affidati in house, in una appendice al provvedimento di razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie, prevista dall’articolo 20 del decreto legislativo n. 175 del 2016, nel quale è necessario annualmente dare conto, delle ragioni che, sul piano economico e della qualità dei servizi, giustificano il mantenimento dell’affidamento del servizio a società in house , anche in relazione ai risultati conseguiti nella gestione;
- l’articolo 30 del d.lgs. n. 201/2022 recante “Verifiche periodiche sulla situazione gestionale dei servizi pubblici locali”, prevede che: “1. I comuni o le loro eventuali forme associative, con popolazione superiore a 5.000 abitanti, nonché le città metropolitane, le province e gli altri enti competenti, in relazione al proprio ambito o bacino del servizio, effettuano la ricognizione periodica della situazione gestionale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica nei rispettivi territori. Tale ricognizione rileva, per ogni servizio affidato, il concreto andamento dal punto di vista economico, dell'efficienza e della qualità del servizio e del rispetto degli obblighi indicati nel contratto di servizio, in modo analitico, tenendo conto anche degli atti e degli indicatori di cui agli articoli 7, 8 e 9. La ricognizione rileva altresì la misura del ricorso agli affidamenti di cui all'articolo 17, comma 3, secondo periodo, e all'affidamento a società in house, oltre che gli oneri e i risultati in capo agli enti affidanti. 2. La ricognizione di cui al comma 1 è contenuta in un'apposita relazione ed è aggiornata ogni anno, contestualmente all'analisi dell'assetto delle società partecipate di cui all'articolo 20 del decreto legislativo n. 175 del 2016. Nel caso di servizi affidati a società in house, la relazione di cui al periodo precedente costituisce appendice della relazione di cui al predetto articolo 20 del decreto legislativo n. 175 del 2016. 3. In sede di prima applicazione, la ricognizione di cui al primo periodo è effettuata entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.” e che pertanto la sede di prima applicazione di tale ricognizione è effettuata entro il 31 dicembre 2023;

CONSIDERATO pertanto che non si è proceduto alla alienazione delle quote in società Marina di San Rocco nell’anno 2022, in quanto la società è sempre in maggior utile, quindi in applicazione del comma 5 ter all'art. 24 del T.U.S.P. introdotto con l'art. 16, comma 3 bis, del D.L. 25/05/2021 n. 73, convertito con modificazioni dalla Legge 23/07/2021 n. 106 fino al 31/12/2022, mentre nel 2023 in sede di approvazione di bilancio d’esercizio 2022, la Società ha posto di verificare la metodologia per la quale il socio Comune possa partecipare agli utili ma non alle perdite, pertanto in attesa di tale parere si è rinviata la dismissione, anche tenuto conto che la partecipazione è di minima entità (3%) e che la presenza del Comune nella compagine sociale della Società che gestisce il porto della località Marina di Grosseto, possa avere particolare importanza per lo sviluppo turistico e per eventi in tale sede;

RITENUTO che quanto individuato nel “Piano industriale di Grossetofiere s.p.a. per l’annualità 2023-2025” trasmesso al Socio Comune con protocollo N.0150155/2023, la presente ricognizione

comunque non contiene un atto di approvazione delle richieste della società Grossetofiere s.p.a., per ripiano perdite né per ricapitalizzazioni, né per altri finanziamenti per iniziative;

DATO ATTO che riguardo a Polo Universitario Grossetano s.c.a.r.l., il Consiglio comunale con atto n. 139 del 27/10/2017 aveva concluso il processo di trasformazione della società Polo universitario grossetano società consortile a.r.l., in un nuovo organismo di Fondazione di Partecipazione secondo le modalità previste dagli artt. 2500 sexies e 2500 septies del codice civile e che il processo fondativo si era concluso con la trasformazione della società "Polo universitario grossetano società consortile a.r.l." in "Fondazione Polo Universitario Grossetano Ente del Terzo Settore" (in forma abbreviata "Fondazione Polo Universitario Grossetano ETS"), come da Statuto repertorio n. 30124, raccolta n. 9530, registrato ad Orbetello, in data 21 dicembre 2017 al n. 1294 serie 1T;

PRESO ATTO che non si rilevano discordanze tra gli esiti della ricognizione straordinaria (ex art. 24 TUSP) approvata con atto consiliare n. 119 del 29/09/2017 e quelli degli esiti della revisione periodica (ex art. 20 T.U.S.P.) alla data del 31/12/2017 approvato con atto n. 170/2018, della revisione periodica alla data del 31/12/2018 approvato con atto n. 137/2019, della revisione periodica alla data del 31/12/2019 (ex art. 20 T.U.S.P.) approvato con deliberazione n. 130 del 21/12/2020, della revisione periodica alla data del 31/12/2020 approvato con deliberazione n. 129 del 23/12/2021 e della revisione periodica alla data del 31/12/2021 approvato con deliberazione n. 125 del 29/12/2022;

RILEVATO che:

- la citata deliberazione del Consiglio n. 130 del 21/12/2020, con i relativi allegati, è stata inviata alla Sezione Regionale competente della Corte dei Conti in data 28/12/2020 al prot. 0166899, e successivo invio alla medesima Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti in data 10/09/2021 prot. 0119868;
- la citata deliberazione n. 129 del del 23/12/2021 è stata inviata alla Sezione Regionale competente della Corte dei Conti con nota prot. 178929 del 31/12/2021;
- la citata deliberazione n. 125 del del 29/12/2022 è stata inviata alla Sezione Regionale competente della Corte dei Conti tramite l'applicativo ConTE in data 17/02/2023 con numero protocollo CDC: SC_TOS – 0000600

PRESO ATTO che è stato intrapreso un processo di confronto con le società e gli enti controllati, cui è conseguito per il 2023:

- Resa del conto giudiziale da parte del consegnatario di azioni (mod. 22) e relazione sulle modalità di applicazione direttive ed attuazione di gestione e controllo delle società partecipate dall'ente" – anno 2022 a firma del Sindaco prot. n. 0015209/2023 del 31/01/2023
- la indicazione degli obiettivi specifici per l'anno 2023 con deliberazione della Giunta Comunale n. 178 del 25/05/2023 "Definizione degli obiettivi da assegnare alle società e organismi controllati per l'esercizio 2023, ai sensi dell'art. 13 del regolamento per il controllo in enti partecipati e società non quotate del Comune di Grosseto e dell'art.19 del testo unico d.lgs. n. 175/2016", a fronte della deliberazione consiliare del DUP di indirizzo strategico con atto n. 128 del 29/12/2022; nella suddetta deliberazione della Giunta sono stati indicati gli obiettivi specifici annuali per l'anno 2023 alle società/enti controllati, tenendo conto delle relazioni previsionali già da essi approvate per l'anno, ma indicando parametri per il monitoraggio e per altri obiettivi assunti in modo

concertato, tale deliberazione è stata debitamente pubblicata in Amministrazione Trasparente ed anche nei siti dei vari soggetti interessati;

- Monitoraggio obblighi trasparenza e anticorruzione enti controllati: relazione annuale sulle pubblicazioni presenti sui siti degli enti controllati, secondo i dati da pubblicarsi prot n. 0087245/2023 del 22/06/2023
- con Deliberazione della Giunta Comunale n° 177 del 25/5/2023 “Individuazione enti e società rientranti nel Gruppo Amministrazione Pubblica (GAP) e nel perimetro di consolidamento per il bilancio consolidato del Comune - esercizio 2022 si è proceduto alla individuazione di tali enti/società e conseguentemente con Deliberazione del Consiglio Comunale n° 134 del 29/09/2023 “Approvazione bilancio consolidato 2022 del Gruppo Comune di Grosseto ai sensi dell'art. 233-bis del D.Lgs. n. 267/2000.” sono state recepite tali indicazioni su gli enti e società che partecipano al Bilancio consolidato del Comune di Grosseto con precisazioni riguardo anche alla Istituzione Le Mura;
- la previsione strategica per enti e società controllate per il triennio 2024/2026, ricomprendendo anche indicatori per il monitoraggio e controllo sulle spese di gestione e del personale, sulla base di “format” per elaborazione “omogenea” delle previsioni triennali da parte di soggetti e società partecipate in un modello contenente i vari punti indicati dal regolamento per la previsione degli indirizzi, con invio ai componenti della commissione consiliare competente; tali relazioni nel formato suddetto giacciono in atti all’ente Comune socio come: Relazioni previsionali 2024-2026 di cui all’art. 14 del Regolamento per il controllo in Enti partecipati e Società non quotate del Comune di Grosseto al Protocolli n. 0142169/2023 del 17/10/2023; n. 0141210/2023 del 16/10/2023 n. 0138109/2023 del 10/10/2023, n. 014163/2023 del 16/10/2023, n. 0154079/2023 del 10/11/2023;
- Comunicazione al Settore Programmazione economica dei risultati di esercizio annualità 2020, 2021,2022 ex art. 21 TUSP delle Società partecipate, con l’invito a provvedere, se ritenuto necessario, di accantonare nell'anno successivo alle perdite conseguite dalle società partecipate come da bilanci d’esercizio approvati nel corrente anno, in apposito fondo vincolato, un importo pari al risultato negativo non immediatamente ripianato, in misura proporzionale alla quota di partecipazione, prot n. N.0107071/2023 del 02/08/2023;
- è stato proceduto all’aggiornamento del DUP inerenti la sezione delle società/enti, già oggetto di esame in Commissioni consiliari a ciò deputate;

CONSIDERATO che:

- sulla base di un atto di indirizzo ex art. 154, comma 2, del T.U. delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, in merito alla precisazione della definizione di "società a controllo pubblico" ai sensi e per gli effetti di cui al T.U.S.P., la nozione di "società a controllo pubblico", come risultante dall'attuale formulazione dell'art. 2, comma 1 let. b) e m), del D. Lgs. n. 175/2016, si applica allorché una amministrazione pubblica disponga di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria della società, ovvero eserciti un'influenza dominante sulla società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa;

- sulla nozione di società a partecipazione pubblica di diritto singolare è necessario fare riferimento all'atto di orientamento del Ministero dell’Economia e delle Finanze 18/11/2019, ai fini della quale applicazione l'art. 1, comma 4 lett. a), del T.U.S. P. fa salve "le specifiche disposizioni contenute in leggi o regolamenti governativi o ministeriali che disciplinano società a partecipazione pubblica di

diritto singolare costituite per l'esercizio della gestione di servizi di interesse generale o di interesse economico generale o per il perseguimento di una specifica missione di pubblico interesse";

CONSIDERATO quanto indicato nella relazione tecnica del Dirigente del Settore competente in materia di partecipazioni societarie, allegata al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale, compilata nelle parti di rilievo riguardo alla revisione periodica, contenente i principali riferimenti sull'attività svolta e l'andamento finanziario delle singole società partecipate oggetto del processo di ricognizione, i dettagli delle operazioni previste dal piano e da porre in essere in relazione al loro mantenimento ovvero alla razionalizzazione, nonché le informazioni sulle azioni poste in essere in attuazione del piano di revisione ordinaria al 31/12/2022, approvato con la citata deliberazione n. 125 approvata nella seduta del 29/12/2022;

VISTE: - la proposta di "Piano di razionalizzazione delle partecipazioni societarie del Comune di Grosseto al 31/12/2022" (**allegato "A"**, parte integrante e sostanziale), redatta con riferimento alle Linee guida emanate dal Ministero dell'Economia e delle finanze - Dipartimento del Tesoro e dalla Corte dei Conti, e presentata dall'organo esecutivo; - la Relazione tecnica relativa al piano di razionalizzazione della ricognizione delle partecipazioni del Comune di Grosseto al 31/12/2022 (**allegato "B"**, parte integrante e sostanziale); - "Attuazione del Piano di razionalizzazione delle partecipazioni societarie" (**allegato "C"**, parte integrante e sostanziale), - l'"Appendice al piano di razionalizzazione per l'annualità 2022 - ricognizione dei servizi pubblici locali affidati in house alla società Sistema s.r.l." redatta ai sensi degli articoli 17, comma 5 e 30 comma 2 del D.Lgs. n. 201/2022 (**allegato "D"**, parte integrante e sostanziale);

RITENUTO pertanto di prendere in esame e valutare come congrue ed esaurienti tali relazioni e attuazione del piano;

DATO ATTO, pertanto, che:

- il Ministero dell'Economia e delle Finanze (struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo sull'attuazione del T.U.S.P.), di concerto con la Corte dei Conti, ha pubblicato un documento che fornisce gli indirizzi per gli adempimenti relativi alla revisione e al censimento delle partecipazioni pubbliche, ex art. 20 del D. Lgs. n. 175/2016 e art. 17 del D.L. n. 90/2014, proponendo anche il formato dei documenti ed il contenuto minimo di informazioni da inserire;

TENUTO conto:

- del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate, oltre che della necessaria tutela delle risorse patrimoniali dell'Ente, degli obiettivi politico-amministrativi e delle strategie dell'Amministrazione Comunale nel settore delle partecipazioni locali, nonché delle analisi contenute nell'allegata Relazione tecnica ;
- e del fatto che non vi sono partecipazioni che siano detenute dal Comune di Grosseto indirettamente tramite le partecipazioni societarie di cui l'Ente ha il controllo;

VALUTATE le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi da parte delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di funzionamento, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

RILEVATO che l'odierno piano di razionalizzazione delle partecipazioni societarie si inserisce nel solco già tracciato da precedenti disposizioni normative e da conseguenti provvedimenti attuativi, tutti volti alla razionalizzazione del sistema delle partecipazioni pubbliche;

PRESO ATTO:

- delle Linee guida per la revisione periodica delle partecipazioni pubbliche, emanate congiuntamente dal Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento del Tesoro e dalla Corte dei Conti; - degli “Indirizzi per gli adempimenti relativi alla Revisione e al Censimento delle partecipazioni pubbliche” con cui il Ministero dell'Economia e Finanze e la Corte dei Conti hanno approvato uno schema di piano di revisione ordinaria contenente le informazioni minime necessarie che gli enti locali devono inserire nel piano di cui all'art. 20 del D.Lgs. 175/2016;

- dell'aggiornamento delle “Schede di rilevazione delle partecipazioni delle Amministrazioni pubbliche e dei loro rappresentanti presso organi di governo di società ed enti (art. 17 D.L. 90/2014) e della revisione periodica e dello stato di attuazione della razionalizzazione (art. 20 commi 1 e 4 D.Lgs. 175/2016)” pubblicato il 21/11/2023 dal Dipartimento del Tesoro sul proprio sito internet;

VALUTATO necessario, per le motivazioni e con le modalità e tempi esposti negli **allegati “A”, “B”, “C” e “D”** porre in essere le misure di riordino e razionalizzazione, comunque denominate, descritte dettagliatamente nei documenti suddetti;

RITENUTO quindi di approvare la suddetta proposta di razionalizzazione delle partecipazioni, avendone ravvisata la coerenza con le disposizioni normative e con gli obiettivi politico-amministrativi dell'Amministrazione Comunale;

DATO ATTO che la scelta della modalità operativa di alienazione delle partecipazioni rientra nell'alveo delle facoltà riservate al Comune, fermo restando quanto previsto dall'art. 10, comma 2, del D.Lgs. 175/2016;

RICORDATO che le previsioni del presente piano sono soggette a revisione in occasione dei successivi piani di razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche di cui all'art. 20 del D.Lgs. 175/2016, cui si procederà *in primis* nel 2024 con riferimento alla situazione al 31 dicembre 2023, così come previsto dall'art. 26, comma 11, dello stesso D.Lgs. 175/2016;

RILEVATA la propria competenza a deliberare in base a quanto previsto dal combinato disposto dell'art. 42, comma 2, lett. e), del D.Lgs. 267/2000, dell'art. 7, comma 1, lett. c), e dell'art. 10, comma 1, del D.Lgs. 175/2016;

VISTI:

- l'allegato parere tecnico e contabile espresso, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000, dal Dirigente del Settore Coordinamento e Indirizzo e del Dirigente del Settore Programmazione Economica;

- l'allegato parere del Collegio dei Revisori dei conti, espresso ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b), del D.Lgs. 267/2000;

DATO ATTO che, in data 18/12/2023, la presente proposta di deliberazione è stata sottoposta all'esame della II Commissione consiliare competente in materia;

per quanto in narrativa esposto e motivato e per gli allegati presenti in atti

DELIBERA

1) di approvare il “Piano di razionalizzazione delle partecipazioni societarie al 31/12/2022” (**allegato “A”**, parte integrante e sostanziale), ai sensi e per gli effetti dell'art. 20 del D.Lgs. 175/2016 redatta con riferimento alle Linee guida emanate dal Ministero dell'Economia e delle finanze - Dipartimento del Tesoro e dalla Corte dei Conti; - di approvare la Relazione tecnica

relativa al piano di razionalizzazione della ricognizione delle partecipazioni del Comune di Grosseto al 31/12/2022 (**allegato “B”**, parte integrante e sostanziale); - di approvare l’“Attuazione del Piano di razionalizzazione delle partecipazioni societarie” (**allegato “C”**, parte integrante e sostanziale); - di approvare l’“Appendice al piano di razionalizzazione per l’annualità 2022 - ricognizione dei servizi pubblici locali affidati in house alla società Sistema s.r.l. ”” redatta ai sensi degli articoli 17, comma 5 e 30 comma 2 del D.Lgs. n. 201/2022 (**allegato “D”**, parte integrante e sostanziale);

2) Di stabilire relativamente a Grossetofiere s.p.a., come indicato nella relazione tecnica, nella tabella riepilogativa e nella scheda di dettaglio della revisione periodica, il mantenimento della partecipazione con le seguenti azioni di razionalizzazione, prevedendone l’attuazione entro la data del 30/06/2024:

a) avviare un laboratorio di idee per l’organizzazione di nuovi eventi;

b) creare sinergie per la promozione congiunta di ulteriori attività e/o implementazioni di quelle già realizzate al fine di incrementare i ricavi, anche con eventi organizzati da soggetti terzi;

c) presentazione dell’aggiornamento del piano industriale triennale, con l’inclusione di una relazione sulla programmazione relativa e sulle azioni messe in campo e relativo cronoprogramma, nonché segnalazione di eventuali fattori di rischio al perseguimento degli obiettivi strategici di cui al punto a) e b);

c) invio informativa sulla situazione finanziaria con programma degli investimenti e disinvestimenti;

d) contenimento dei costi di funzionamento, in particolare per tutti quei costi non essenziali quali consulenze, consumi energetici, ecc; tutto ciò, naturalmente, nel rispetto dell’ordinamento e dell’attuale fase storica caratterizzata da un fisiologico aumento dei costi energetici e dal costo delle materie prime;

e) riduzione del numero dei componenti degli organi sociali.

3) Di stabilire relativamente a RAMA S.p.A., come indicato nella relazione tecnica, nella tabella riepilogativa e nella scheda di dettaglio della revisione periodica, il mantenimento della partecipazione societaria senza avviare qualsiasi azione di recesso dalla società con le seguenti azioni di razionalizzazione, ovvero relazionare al Socio Comune entro il 30/06/2024 le attività avviate ed i progetti in itinere secondo la nuova mission dell’azienda.

4) Di confermare per Marina di San Rocco S.p.A., come indicato nella relazione tecnica, nella tabella riepilogativa e nella scheda di dettaglio della revisione periodica, che con determinazione n. 2441/2018 era stata indetta l’asta pubblica per la alienazione della quota societaria andata deserta; si conferma di procedere all’alienazione entro il 31/12/2024, salvo che non venga presentato al Comune un parere nel quale lo Statuto conceda al Socio pubblico la partecipazione ai soli Utili e non alle perdite e non vi siano ulteriori normative che ne consentano il mantenimento in quanto presenti utili anche nel bilancio d’esercizio 2023;

5) Di confermare per Grosseto Sviluppo S.p.A. oggi Grosseto Sviluppo s.r.l. in liquidazione (atto Notaio Luciano Giorgetti repertorio n. 29241, fascicolo n. 17239, registrato a Grosseto il 24/07/2018 al n. 4997 Mod. 1T), come indicato nella relazione tecnica, nella tabella riepilogativa e nella scheda di dettaglio della revisione periodica, la procedura di liquidazione della società;

6) Di confermare per Co.s.ec.a. s.r.l. in liquidazione, come indicato nella relazione tecnica, nella tabella riepilogativa e nella scheda di dettaglio della revisione periodica, la procedura di liquidazione della società, iter di liquidazione avviato prima della revisione straordinaria, con la conseguente completa liquidazione della società e della sua cessazione.

7) Di prendere atto che non si rilevano discordanze tra gli esiti della ricognizione straordinaria (ex art. 24 TUSP) approvata con atto consiliare n. 119 del 29/09/2017 e quelli degli esiti della revisione periodica (ex art. 20 T.U.S.P.) alla data del 31/12/2017 approvato con atto n. 170/2018, della revisione periodica alla data del 31/12/2018 approvato con atto n. 137/2019, della revisione periodica alla data del 31/12/2019 (ex art. 20 T.U.S.P.) approvato con delibera n. 130 del 21/12/2020, della revisione periodica alla data del 31/12/2020 (ex art. 20 T.U.S.P.) approvato con deliberazione n. 129 del 23/12/2021 e della revisione periodica alla data del 31/12/2021 (ex art. 20 T.U.S.P.) approvato con deliberazione n. 125 del 29/12/2021;

8) di comunicare il presente atto alla Corte dei Conti, Sezione regionale di controllo per la Toscana, con le modalità indicate dell'art. 24, comma 3, dello stesso D.Lgs. n. 175/2016 entro il 31/12/2023;

9) di comunicare il presente atto, con le modalità di cui all'art. 17 del D.L. 90/2014, convertito con modificazioni dalla Legge 114/2014, tenuto conto di quanto indicato dall'art. 21 Decreto correttivo, alla Struttura di monitoraggio presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze prevista dall'art. 15 del D.Lgs. 175/2016, nella piattaforma dedicata dallo stesso;

10) Di dare mandato al Dirigente del Settore Coordinamento e Indirizzo di provvedere ai connessi e conseguenti adempimenti stabiliti dalla normativa in premessa richiamata e dal presente atto, nonché di trasmettere ai legali rappresentanti delle Società partecipate dal Comune di Grosseto delle stesse la presente deliberazione, affinché si provveda a quanto in essa contenuto;

11) Di dare atto la responsabilità del trattamento dati personali, ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003, del Regolamento Europeo per la Protezione dei Dati Personali (Reg. UE 2016/679) e del Regolamento comunale per l'attuazione del Regolamento UE approvato con deliberazione G.C. n. 169 del 24/05/2021, e deliberazione G.C. n. 226 del 21/06/2022 di approvazione del nuovo registro unico dei trattamenti, per le prestazioni, i servizi e le attività contrattuali connesse alle funzioni assegnate al Servizio Partecipazioni, Contratti e Trasparenza è conferita con disposizione Sindacale in data 21/11/2022 n. 197, al Dirigente del Settore Coordinamento e Indirizzo;

12) Di pubblicare il presente atto sul Sito internet istituzionale del Comune di Grosseto nella sezione Amministrazione Trasparente, "Enti controllati";

13) Avverso al presente atto è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana entro sessanta giorni dalla sua esecutività o, in via straordinaria, entro centoventi giorni, al Capo dello Stato.

Si riporta il verbale sintetico della seduta, integralmente presente agli atti in forma di registrazione audio/video.

Relaziona l'assessore Rossi.

Non avendo alcuno chiesto di parlare, il Presidente pone in votazione la presente proposta di deliberazione che viene approvata con 16 voti favorevoli (Sindaco Vivarelli Colonna e consiglieri Baccetti, Baldi, Bartalucci-FdI, Bragaglia, Ciucchi, Gabbrielli, Gaviano, Guidoni, Lauretano, Minacci, Pepi, Pieraccini, Turbanti, Vasellini e Vitale) e 1 astensione (Serra) espressi dai consiglieri presenti.

(Esce il Sindaco Vivarelli Colonna)

A seguire il Presidente pone in votazione l'immediata eseguibilità dell'atto, che riportando 15 voti favorevoli (consiglieri Baccetti, Baldi, Bartalucci-FdI, Bragaglia, Ciucchi, Gabbrielli, Gaviano, Guidoni, Lauretano, Minacci, Pepi, Pieraccini, Turbanti, Vasellini e Vitale) e 1 astensione (Serra), NON viene approvata non essendo stata raggiunta la maggioranza assoluta richiesta.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente Del Consiglio
Fausto Turbanti

Il Vice Segretario
Felice Carullo

(atto sottoscritto digitalmente)